



Oggetto: Determina di approvazione della sesta variazione del “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022”, adottato con Determina AIFA DG n. 165/2021 e modificato con Determine AIFA DG n. 539/2021, n. 833/2021, n. 898/2021, n. 904/2021 e 975/2021 e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l’OE SuperHumans S.r.l. avente ad oggetto i servizi di creatività e attività strategico-creative relative alla Campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile degli antibiotici, ideazione e realizzazione di spot TV, spot radio e campagna social - CIG 8967719BD1 - CUI S97345810580202100010

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *"di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale"*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *"conto di tale scelta nella motivazione"*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Vista la delibera n. 8 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2021-2022, sia di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA che di importo superiore, corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 165 del 09/02/2021 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022" di importo superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"*;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella sopra citata Determina DG n. 165/2021 di adozione del predetto Programma biennale in merito alla circostanza che *"come espressamente previsto all'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione"*;

Viste le Determine DG nn. 539/2021, 833/2021, 898/2021, 904/2021 e 975/2021 con le quali sono state apportate variazioni al sopra citato Programma ed alle quali si rimanda per i relativi aspetti motivazionali;

Rilevato che nel citato Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'AIFA per gli anni 2021-2022, adottato con nella Determina DG n. 165 del 09/02/2021, era stato previsto col numero CUI S97345810580202100010 l'acquisto del servizio per la realizzazione di una campagna divulgativa su *"Antibioticoresistenza e uso responsabile degli antibiotici - creatività e realizzazione spot video e audio"*, per un importo di € 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA;

Rilevato che, all'interno della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA, predisposta dall'Agenzia per il biennio 2021-2022, era stato altresì previsto un separato acquisto per la realizzazione di una campagna in materia di *"Antibioticoresistenza e uso responsabile degli antibiotici"* da divulgare specificamente sui social media con la relativa creatività per un importo di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA;

Considerato opportuno per esigenze di economia e di ottimizzazione delle attività, non frazionare i sopra citati due acquisti;

Visto il modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione del 02/11/2021, acquisito al prot. dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. CB-0128089-02/11/2021, con il quale è stato richiesto l’affidamento all’OE SuperHumans S.r.l. dei servizi di creatività e attività strategico-creative relative alla Campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile degli antibiotici, di ideazione e realizzazione di spot TV, spot radio ed altresì di una campagna da condurre specificamente sui social media, per un importo complessivo pari a euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), oltre IVA, da realizzarsi dal 18/11/2021 al 02/12/2021;

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” del 03/11/2021, n. 114/21 attestante la copertura finanziaria;

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *“il d.l. semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto. L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto”*;

Visto l’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a tenor del quale *“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”*;

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente dell’Ufficio richiedente l’affidamento nel predetto modulo 232_01 e precisamente che *“L’AIFA, nel rispetto del proprio mandato istituzionale di promozione di una informazione corretta e indipendente sull’impiego sicuro e responsabile dei medicinali, intende realizzare una Campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile degli antibiotici. Per fare questo occorre avvalersi di professionisti per la creatività e per la produzione e realizzazione di spot radio, tv e contenuti da veicolare*

attraverso i social e, eventualmente, stampa e web. Si precisa che nella scelta dell'OE il principio di rotazione si intende rispettato, posto che l'OE non è stato fornitore AIFA in precedenza. La congruità qualitativa di detto OE è asseverata dai precedenti lavori e dalla comprovata professionalità e competenza; l'importo del preventivo è congruo con i servizi resi";

Vista l'offerta di SuperHumans S.r.l. di un importo pari a euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), oltre IVA;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";*

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella Categoria "Servizi" di cui all'Allegato 4 al Bando medesimo, sottocategoria "Servizi di informazione, comunicazione e marketing", "Servizi di campagne pubblicitarie" - CPV 79341400-0;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società SuperHumans S.r.l., del dirigente dell'Ufficio Stampa & Comunicazione richiedente l'acquisto;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA uno strumento informatico denominato "Trattativa Diretta", indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,*

non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l’O.E. SuperHumans S.r.l. (P.IVA 14161481008) non risulta essere stato fornitore di AIFA né rientra tra gli operatori economici invitati al precedente affidamento, come accertato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 05/11/2021;

Vista la nota prot. n. 0129498-05/11/2021-AIFA-AIFA-P con cui il Dirigente dell’Area amministrativa ha trasmesso al Direttore Generale dell’Agenzia apposita Relazione in merito alle ragioni sottese alla presente approvazione della sesta variazione del *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2021”*, adottato con Determina DG n. 165/2021, al fine di consentire alla Direzione Generale di sottoporre la questione all’attenzione del CdA per la debita informativa;

Ritenuto quindi opportuno e necessario, previa modifica del sopra citato *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022”*, ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della cosiddetta *“Trattativa Diretta”* sul Mepa, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla durata del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che, avuto riguardo alla durata del servizio, nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(approvazione della sesta variazione del programma biennale degli acquisti per gli anni 2021 – 2022)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in merito al seguente acquisto indicato all’interno del *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021/2022*, adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, con Determina DG n. 165/2021, ed aggiornato con Determine DG nn. 539/2021, 833/2021, 898/2021, 904/2021 e 975/2021, l’acquisto recante CUI S97345810580202100010 relativo alla *“Campagna divulgativa Antibioticoresistenza e uso responsabile degli antibiotici - creatività e realizzazione spot video e audio”* per una base d’asta di € 70.000,00 oltre IVA viene modificato come segue:

acquisto recante CUI S97345810580202100010 relativo alla *"Campagna divulgativa Antibiotico-resistenza e uso responsabile degli antibiotici - creatività e realizzazione spot video, audio e campagna social media"* per una base d'asta di € 82.000,00 oltre IVA.

2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica secondo quanto indicato nelle premesse, mentre non sarà necessaria la comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 1 milione di euro.

Art. 2

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePa della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico SuperHumans S.r.l., P.IVA 14161481008, con sede in Roma (RM), Via dei Magazzini Generali, 31 - 00154, per l'affidamento diretto dei servizi di creatività e attività strategico-creative relative alla Campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile degli antibiotici, di ideazione e realizzazione di spot TV, spot radio e della relativa campagna social - CIG 8967719BD1, da realizzarsi dal 18/11/2021 al 2/12/2021, salva diversa indicazione dell'Agenzia.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico SuperHumans S.r.l., come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per un importo pari a euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), oltre IVA.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 3

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di euro 82.000,00 (ottantaduemila/00), oltre IVA graverà sul budget anno 2021.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE SuperHumans S.r.l..

Art. 4

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 09/11/2021

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Allegati:

- Tracciato del MIT riportante il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022 aggiornato;
- Preventivo n. 3901 del 28/10/2021 SuperHumans Srl acquisito al prot. AIFA n. 0127090-28/10/2021-AIFA-AIFA_USEC-A

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/2021